



M.S.
26.1.95 / 2011
ORIGINALE

contributo
unificato

REPUBBLICA ITALIANA

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Spese legali
-
Prescrizione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMILLO FILADOLORO	- Presidente - R.G.N. 1598/2007
Dott. FULVIO UCCELLA	- Rel. Consigliere - Cron. 26-195
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO	- Consigliere - Rep. 6681
Dott. ANGELO SPIRITO	- Consigliere - Ud. 25/10/2011
Dott. FRANCO DE STEFANO	- Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1598-2007 proposto da:

M A

in proprio,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato FERRETTI ALDO, rappresentato e difeso da sè medesimo giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

F A

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell'avvocato CORTI PIO, che la rappresenta e

2011

2372

difende unitamente all'avvocato DAMIANI LAURA giusta
delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1155/2005 del TRIBUNALE di
VARESE, depositata il 19/11/2005, R.G.N. 3902/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO
UCCELLA;

udito l'Avvocato ANTONIO MONACO;

udito l'Avvocato PIO CORTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto
di entrambi i ricorsi.



Svolgimento del processo

Con sentenza 24 ottobre 2005 il Tribunale di Varese rigettava l'appello proposto dall'avv. M avverso la decisione del giudice di pace del 4 giugno 2004, che aveva rigettato la domanda di condanna della convenuta A M F

(per intervenuta prescrizione triennale del diritto azionato dall'avv. M , relativo al pagamento di spese legali relative ad una procedura di divorzio).

Avverso tale decisione il M ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.

Resiste F con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria, nella quale chiede la cancellazione dell'avverbio "subdolamente", contenuto nel controricorso e dopo l'udienza, ulteriore memoria da qualificarsi note di replica alle motivate conclusioni del P.G.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Va in via preliminare posto in rilievo che nessun ricorso incidentale risulta proposto dalla F , contrariamente a quanto assume il ricorrente nella memoria, in quanto la stessa alla fine dell'atto difensivo si è limitata a chiedere la "integrale rifusione delle spese, inerenti ogni fase e grado" e ciò non equivale a proporre ricorso incidentale.

1.- Con il **primo motivo** (violazione degli artt.2956 n.2 e 2959 c.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. e vizio

logico-giuridico a base della sentenza del giudice di merito), il ricorrente, in estrema sintesi, assume che la prescrizione era esclusa dalla ammissione della convenuta di non avere estinto il debito.

Il motivo è infondato..

Infatti, si evince dalla sentenza impugnata che non corrisponde al vero che la attuale resistente abbia ammesso di non aver estinto il debito.

Anzi, ella ha eccepito che l'intero pagamento era stato effettuato per suo conto e in suo nome dal fratello G che le aveva fatto conoscere l'avv. M e aveva assunto davanti a lui il debito parcellare della sorella.

Il fatto, poi, che la F , secondo quanto riportato nella missiva del suo difensore datata 11 gennaio 2000, avrebbe dichiarato di non rammentare la prestazione professionale non è affatto indizio di una esistenza del debito, anche perché la stessa si riferisce a circa nove anni prima della lettera in questione e, come esattamente fa rilevare il giudice a quo, comunque non è rilevante perché trattasi di documento acquisito al di fuori della sede processuale.

2.- Con il **secondo motivo** (violazione dell'art. 116 c.p.c.) assume il ricorrente che la convenuta aveva dichiarato al giudice che al pagamento delle parcelle del M avrebbe provveduto il di lei fratello e di non conoscere gli importi versati da questi (deceduto nel frattempo).

In linea di principio, va detto che in ordine alla eccepita prescrizione presuntiva, da parte della F , ella avrebbe dovuto essere sottoposta a giuramento decisorio, peraltro richiesto ed ammesso dal giudice, ma poi abbandonato dallo stesso M , che ora non si può, quindi, dolere della non ammissione delle prove testimoniali (Cass.n.11195/07; Cass.n.785/98).

Peraltro, la censura è generica e non ottempera al principio di autosufficienza, in quanto non riporta il contenuto di quella parte del verbale di udienza e della comparsa di costituzione in appello (p.10 ricorso), che si interebbero fare valere.

Il motivo va, quindi, respinto con l'assorbimento di parte del **quarto** (omesso esame di prove documentali decisive (verbali delle sommarie informazioni raccolte nel giudizio penale a carico della F), precisandosi, del resto, come fa notare la resistente, che quel procedimento si concluse con il decreto di archiviazione.

3-Con il **terzo motivo** (omesso esame di circostanze e vizio di motivazione) il ricorrente deduce che il fratello della F era morto prima del deposito della sentenza di appello che aveva riconosciuto il diritto della F (18 gennaio 1991-8 febbraio 1991).

Se il giudice di appello avesse tenuto conto di tale circostanza sicuramente la sua decisione sarebbe stata diversa.

Osserva il Collegio che la censura è generica e con essa si richiede una diversa valutazione delle cadenze temporali e delle modalità del pagamento che sono state valutate in modo logico e corretto dal giudice dell'appello.

Né rileva la grave malattia del fratello della F sia perché una persona malata fin quando è in vita può provvedere ai suoi obblighi assunti con terzi sia perché la morte del fratello è avvenuta pochi giorni prima che la sentenza della Corte di appello di Napoli fosse depositata, come si evince dalle date riportate dallo stesso ricorrente.

4.-Con **altra parte del quarto motivo** il ricorrente chiede inoltre la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 25.000,00 ex art. 96 c.p.c. a titolo di responsabilità aggravata per avere agito in malafede.

La censura va respinta per le superiori considerazioni che hanno motivato il rigetto dei i motivi di ricorso.

5.-Infine, il ricorrente, anche con la memoria, insiste per la cancellazione dal controricorso dell'avverbio "subdolamente", con condanna ad una sanzione pecuniaria ex art.89 c.p.c..

In merito, osserva il Collegio che, letto nella sua interezza ed in relazione anche alla vicenda sottostante, l'avverbio non risulta dettato da un passionale ed incomposto intento dispregiativo anche in considerazione del fatto che è ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il

profilo della moralità, senza eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte, (in questo caso del M) il cui ricorso è stato oggetto di attenzione e di contestazioni, condivisibili o meno da parte del ricorrente, ma certamente puntuali dal punto di vista tecnico-giuridico.

In altri termini, l'avverbio "incriminato" non è idoneo a qualificarsi come offensivo della reputazione professionale del M , ma rientra, anche se in modo piuttosto "graffiante" , in quell'esercizio del diritto di difesa che, comunque, dalla complesso esame dell'atto in cui sono contenuti, non si rivelino espressi allo scopo di inficiare la dignità umana e professionale dell'avversario.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.700/00, di cui euro 200 per spese, oltre spese processuali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 ottobre 2011.

Il Consigliere relatore

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 26 DIC 2011
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA